

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Le indennità sono state determinate in conformità all'art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 07/07/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011) ed interpretate dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

L'art. 16 del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni determina le spese, le indennità e le modalità di pagamento del servizio di mediazione.

Si intendono quali "Indennità di mediazione" l'importo complessivo che ciascuna Parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

A) SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Sono dovute dalla parte istante all'atto del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata al momento dell'adesione al procedimento.

€ 48,80 (40,00 + Iva) per le liti di valore fino a € 250.000,00 o indeterminato
€ 97,60 (80,00 + Iva) per quelle di valore superiore

La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente. Sono altresì dovute le spese vive documentate (ad esempio: raccomandate, visure, spese di trasferta, etc.) della procedura di mediazione.

B) SPESE DI MEDIAZIONE

1- L'Organismo applica le seguenti tariffe per le procedure di mediazione previste dalla legge:

- **Mediazione obbligatoria** e ordinata dal giudice (ai sensi dell'art. 16 del DM. 180/10 come modificato dall'art. 5 del DM 145/11 e Circolare Min. Giust. 27/11/2013);
- **Mediazione volontaria.**

TABELLA delle SPESE di MEDIAZIONE

VALORE DELLA CONTROVERSIA	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E DELEGATA DAL GIUDICE (spese per ciascuna Parte) + IVA	Esito positivo della mediazione obbligatoria e delegata dal giudice	MEDIAZIONE VOLONTARIA (spese per ciascuna Parte) + IVA	Esito positivo della mediazione volontaria
Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 50,00	€ 40,00	€ 50,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 63,00	€ 78,75	€ 70,00	€ 87,50
Da € 5.001 a € 10.000	€ 90,00	€ 112,50	€ 90,00	€ 112,50
Da € 10.001 a € 25.000	€ 135,00	€ 168,75	€ 90,00	€ 112,50
Da € 25.001 a € 50.000	€ 207,00	€ 258,75	€ 90,00	€ 112,50
Da € 50.001 a € 250.000	€ 279,00	€ 348,75	€ 90,00	€ 112,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 495,00	€ 618,75	€ 90,00	€ 112,50
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 990,00	€ 1237,50	€ 90,00	€ 112,50
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1170,00	€ 1462,50	€ 90,00	€ 112,50
oltre € 5.000.000	€ 2160,00	€ 2.700,00	€ 90,00	€ 112,50

- 2- Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per ciascuna Parte e al netto dell'IVA.
- 3- Tutti gli importi sopra indicati sono detraibili entro i limiti previsti dall'articolo 20, primo comma, D.lgs. 28/2010: in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'indennità corrisposta, nel limite massimo di 500 euro. In caso d'insuccesso della mediazione, detto importo è ridotto della metà (€ 250).
- 4- Ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, le spese di mediazione di cui alle precedenti tabelle A e B, non sono dovute se all'esito del primo incontro (Fase Informativa) le Parti ed i loro avvocati si esprimono nel senso di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione.
- 5- Il valore della controversia è indicato nell'istanza ed è calcolato a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole differenza tra le parti sulla stima, si applicano i criteri stabiliti nell'art. 7, lett. f) del Regolamento dell'Organismo di Mediazione.

IFOAP Spa

Via Guido D'Arezzo, 16 - 00198 Roma
 Capitale Sociale euro 150.000,00 i. v. - Registro Imprese di Roma n. 10226971009 - R.E.A 1218763
 Codice Fiscale e Partita IVA 10226971009
 Tel. 06.4520701 - Fax 06.45207099
 www.ifoapconcilia.it e-mail mediazione@ifoap.it



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2008
 Certificato No.102220A

C) EVENTUALI AUMENTI/RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

- 1- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del D.l. 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
 - a) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (25%) in caso di successo della mediazione;
 - b) deve essere aumentato in misura del 20% in caso di accettazione delle Parti della proposta formulata da parte del mediatore;
 - c) deve essere aumentato in misura del 20% in caso di particolare difficoltà, complessità od importanza della mediazione.Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lett. b), DM 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, in caso di mediazione obbligatoria si applica solo l'aumento previsto nella lettera a) del precedente punto 1.
- 2- E' facoltà dell'Organismo applicare delle agevolazioni, particolari scontistiche e/o promozioni relativamente alle sole spese di mediazione e, comunque, a vantaggio di tutte le parti in mediazione.
- 3- Nel caso in cui una Parte versi nelle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non dovrà essere corrisposta alcuna indennità. Per avviare/partecipare alla mediazione e godere dei predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la certificazione che attesti lo status o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

D) MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1- La Parte istante all'atto del deposito dell'istanza deve versare le spese di avvio (come indicate al punto A).
- 2- La Parte chiamata deve versare in Segreteria, prima del primo incontro davanti al mediatore (ossia al momento della comunicazione della adesione o al momento in cui partecipa direttamente all'incontro senza preventiva comunicazione), le suddette spese di avvio a mezzo bonifico bancario o direttamente in contanti presso la Segreteria. La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente.
- 3- Nel caso in cui le Parti, all'esito del primo incontro decidano di proseguire la procedura di mediazione, dovranno provvedere a corrispondere all'organismo, il giorno stesso del primo incontro ovvero, in caso di comunicazione successiva della volontà di proseguire, entro la data del secondo incontro, almeno il 50% delle spese di mediazione dovute per il singolo scaglione di riferimento. Tale somma verrà calcolata quale acconto sull'indennità complessivamente dovuta all'esito del procedimento.
- 4- Salvo diverse indicazioni, qualora l'Organismo applichi delle agevolazioni, particolari scontistiche e/o promozioni, comunque a vantaggio di tutte le parti, relativamente alle spese di mediazione, queste ultime dovranno corrispondere la percentuale

dell'indennità dovuta per il singolo scaglione di riferimento ed indicata dall'Organismo, nelle medesime tempistiche indicate nel precedente punto 3.

- 5- Tutte le parti devono versare quanto di loro competenza per la spese di mediazione anche a mezzo bonifico bancario o direttamente in contanti presso la Segreteria dell'Organismo.
- 6- Il pagamento delle somme complessivamente dovute è condizione per il rilascio del verbale di conciliazione (positivo o negativo) da parte della Segreteria.

Il pagamento tramite bonifico deve essere intestato a Ifoap Spa

BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN: IT 82 F 05728 03202 672571114842



IFOAP Spa

Via Guido D'Arezzo, 16 - 00198 Roma
Capitale Sociale euro 150.000,00 i. v. - Registro Imprese di Roma n. 10226971009 - R.E.A 1218763
Codice Fiscale e Partita IVA 10226971009
Tel. 06.4520701 - Fax 06.45207099
www.ifoapconcilia.it e-mail mediazione@ifoap.it



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2008
Certificato No.102220A